

DECRETO LEGGE n. 159/2007

In data 30 novembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 la legge di conversione n. 222/2007 (in vigore dal 1/12/2007) del D.L. n. 159/2007 recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, entrato in vigore il 3 ottobre 2007.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

Art. 1. – Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le maggiori entrate tributarie rispetto a quanto previsto dal DPEF 2008-2001, per l’anno 2007, pari a circa 6 miliardi di euro, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dal DPEF, comprensivi degli effetti finanziari del presente provvedimento.

Art. 3. – Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente: «2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

La disposizione integra l’art.1 comma 758 della L 296/2006, il quale dispone che le risorse del Fondo istituito per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto siano destinate al finanziamento di alcuni specifici interventi individuati in un elenco allegato alla legge Finanziaria 2007 e tra i quali rientra il FIRS.

La norma in esame prevede che, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno, per l’anno 2007, è consentito l’utilizzo di parte delle risorse del Fondo, per ciascun intervento previsto, nel limite del 80% in termini di indebitamento netto. Per gli anni 2008 e 2009 nel limite del 70% .

Art. 3-bis. – Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

La norma modifica l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 45/2007 recante regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 347 Finanziaria 2006. Nella nuova versione i pensionati INPDAP e i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, l. 662/1996, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione. Il previgente art. 2 prevedeva, invece, per i suddetti soggetti l'iscrizione di diritto al Fondo che diventava definitiva decorsi il previsto termine del 31 ottobre per manifestare la propria volontà contraria e l'ulteriore termine di sei mesi, decorrente dal pagamento del primo contributo alla Cassa, per l'esercizio della facoltà di recesso.

Si precisa, inoltre, che il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in servizio è già iscritto alla citata Gestione creditizia e versa il relativo contributo dello 0,35 %, usufruendo in tal modo della possibilità di accedere a prestazioni di tipo creditizio e sociale quali piccoli prestiti, mutui, borse di studio, soggiorni, ecc. Per queste tipologie di lavoratori non cambia nulla rispetto alla situazione attuale.

Art. 13. – Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

Il comma 1, allo scopo di garantire effettivo sostegno ai progetti di ricerca, prevede che, con decreto del MUR da emanarsi entro il 30 novembre 2007, siano definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST.

Il comma 2 dispone la soppressione della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione a far corso dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.1 comma 585 legge Finanziaria 2007 (regolamenti di delegificazione per la riforma del sistema della formazione nella P.A.)

Art. 13-bis. – Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE

1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalita' giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalita' individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007 ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli e, in particolare, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione. L'assegnazione verrà destinata secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Art. 19. – Misure in materia di pagamenti della P.A.

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

b) (soppressa);

c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».

La norma modifica l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 – che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a diecimila euro, se il beneficiario è inadempiente nei confronti del fisco e, in caso affermativo, di sospendere il pagamento – subordinando l'efficacia della disposizione all'entrata in vigore del regolamento attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze. Con questo intervento il legislatore ha chiarito i dubbi sorti a seguito delle circolari n. 28/07 e 29/07 con cui il MEF aveva affermato l'immediata applicabilità della disposizione anche in assenza del dettato regolamentare.

La norma ha, altresì, previsto la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aumenti il limite di 10.000 € in misura non superiore al doppio ovvero lo diminuisca.

Nella conversione è stata soppressa la previsione di esonero dall'obbligo per le società a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 20. – 5 per mille

1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Il primo comma dispone, per l'anno 2007, l'integrazione di 150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al 5 per mille dell'IRE (ex IRPEF).

Il secondo comma, a modifica dell'art. 1 comma 337 legge Finanziaria 2006 e dell'art. 1 comma 1234 legge Finanziaria 2007, ammette al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Art. 29. – Contributi alla Fondazione ONAOSI

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei

veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.

Per comprendere la portata di tale norma è utile ricordare che la L.306/1901 ha previsto un contributo, obbligatorio o volontario, per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di sanitari italiani. In origine l'entità del contributo era stabilita direttamente da provvedimenti di legge (dal 1918 al 1949) mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 289/2002, la misura e le modalità del contributo obbligatorio sono fissate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI con regolamenti soggetti ad approvazione interministeriale.

L'art. 2 lettera e) della L.306/1901, come sostituito dall'art. 52 comma 23 della L. 289/02, è stato dichiarato incostituzionale, con la pronuncia n. 190/2007, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onaosi poiché non offre alcun elemento, neppure indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri.

In ottemperanza a tale decisione il legislatore, con la norma in esame, ha indicato gli elementi per la quantificazione o distribuzione degli oneri. Dispone, infatti, che il contributo obbligatorio sia determinato dal CdA dell'Onaosi in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio. Prevede, inoltre, la rideterminazione dei contributi per il periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (20.06.2007) all'entrata in vigore del decreto (3.10.2007).

Il comma 2-bis della norma, aggiunto in sede di conversione, specifica ulteriori finalità della riforma della fondazione ONAOSI; in particolare prevede che tale riforma assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di nuove prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.

Art. 31. – Contributi ad enti e associazioni

1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.

3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro".

Al fine di favorire l'attività di formazione internazionale, il comma 3-ter concede per il 2007 un contributo nel limite complessivo di 3 milioni di euro agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della relativa legge di ratifica 148/2002. Tale somma è destinata a sostenere i programmi di formazione internazionale dei suddetti istituti a studenti di nazionalità italiana e i programmi di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri.

Art. 44. – Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.

4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione».

Viene confermata questa norma che attribuisce una detrazione fiscale pari a 150 euro ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero e che, nello stesso anno, non risultino fiscalmente a carico di altri soggetti. È prevista un'ulteriore detrazione di 150 euro per ciascun familiare a carico.

A questa disposizione è collegato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 che prevede, in particolare, che il beneficio tributario è concesso in via automatica dal sostituto d'imposta.